CAMERA DEI DEPUTATI N. 2992

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disposizioni concernenti l'istituzione di percorsi didattici interdisciplinari nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale

Presentata il 29 giugno 2026

Onorevoli Colleghi ! – La rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali più significative del nostro tempo. L'impiego sempre più diffuso di sistemi fondati sull'intelligenza artificiale sta modificando profondamente i processi produttivi, i servizi pubblici, il mercato del lavoro, la ricerca scientifica, i modelli di comunicazione e le modalità con cui i cittadini accedono all'informazione e partecipano alla vita democratica.

L'intelligenza artificiale costituisce oggi una tecnologia abilitante destinata a incidere in maniera sempre più rilevante sulla competitività del sistema economico nazionale e sulla qualità della vita dei cittadini. Le sue applicazioni interessano ormai numerosi settori strategici, tra cui la sanità, l'industria, la pubblica amministrazione, la sicurezza, la mobilità, la cultura, la giustizia e l'istruzione.

Accanto alle straordinarie opportunità offerte dall'innovazione tecnologica emergono, tuttavia, questioni di particolare rilevanza sotto il profilo etico, giuridico e sociale. La protezione dei dati personali, la trasparenza dei sistemi algoritmici, la prevenzione delle discriminazioni automatizzate, la sicurezza informatica, il contrasto della disinformazione, la diffusione dei contenuti sintetici (*deepfake*), la tutela dei minori e l'impatto dell'automazione sul mercato del lavoro impongono una riflessione approfondita sul ruolo della scuola nella formazione dei cittadini del futuro.

In tale contesto, il sistema nazionale di istruzione e formazione assume una funzione strategica. La scuola è chiamata non soltanto a trasmettere competenze digitali, ma anche a sviluppare negli studenti le

capacità critiche, la responsabilità civica, la consapevolezza etica e le competenze interdisciplinari che consentano di comprendere il funzionamento dell'intelligenza artificiale, valutarne le implicazioni e utilizzarne gli strumenti in modo responsabile, sicuro e conforme ai princìpi costituzionali.

L'educazione all'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale non deve essere intesa come mero insegnamento tecnico dell'informatica o della programmazione. Essa richiede un approccio interdisciplinare capace di integrare le conoscenze scientifiche, tecnologiche, giuridiche, economiche, filosofiche e umanistiche, affinché gli studenti possano acquisire gli strumenti necessari per comprendere le opportunità e i rischi connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie.

La presente proposta di legge intende pertanto introdurre, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, specifici percorsi laboratoriali dedicati all'educazione all'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo le metodologie didattiche innovative, interdisciplinari e orientate allo sviluppo delle competenze trasversali.

I laboratori previsti dalla presente proposta di legge rappresentano uno spazio educativo nel quale gli studenti possono sperimentare concretamente gli strumenti e le applicazioni dell'intelligenza artificiale, sviluppando le capacità di analisi e di risoluzione dei problemi, la creatività, la collaborazione e la cittadinanza digitale. Particolare attenzione è riservata agli aspetti etici e giuridici dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, affinché gli studenti acquisiscano una piena consapevolezza delle responsabilità connesse all'impiego di tali tecnologie.

La presente proposta di legge valorizza altresì il ruolo della collaborazione tra le istituzioni scolastiche, le università, gli enti pubblici di ricerca, le imprese innovative e altri soggetti qualificati, promuovendo la realizzazione di reti territoriali finalizzate alla condivisione di competenze, strumenti, metodologie e buone pratiche.

Particolare rilievo viene attribuito alla formazione del personale docente, considerata elemento essenziale per garantire un'efficace integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei percorsi didattici e per assicurare un aggiornamento continuo rispetto all'evoluzione tecnologica.

La presente proposta di legge, composta da sei articoli, è coerente con gli indirizzi dell'Unione europea in materia di sviluppo delle competenze digitali e di promozione di un'intelligenza artificiale affidabile, antropocentrica e rispettosa dei diritti fondamentali, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e capaci di partecipare responsabilmente alla trasformazione digitale della società.

Nel dettaglio, l'articolo 1 individua le finalità della presente proposta di legge e ne definisce l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 introduce i laboratori di educazione all'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di realizzazione nell'ambito dell'autonomia scolastica.

L'articolo 3 stabilisce i contenuti essenziali delle attività laboratoriali e demanda al Ministro dell'istruzione e del merito l'adozione delle relative linee guida.

L'articolo 4 disciplina la formazione del personale docente, prevedendo specifici percorsi di aggiornamento professionale.

L'articolo 5 introduce un sistema di monitoraggio e valutazione volto a verificare l'efficacia delle attività previste dalla presente proposta di legge e a favorire la diffusione delle migliori esperienze didattiche.

L'articolo 6 reca infine le disposizioni finanziarie.

La presente proposta di legge intende contribuire alla costruzione di un sistema scolastico capace di accompagnare le nuove generazioni nell'utilizzo consapevole delle tecnologie emergenti, rafforzando il ruolo della scuola quale luogo privilegiato di formazione della persona, di promozione della cittadinanza democratica e di sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare le sfide della società digitale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge promuove l'educazione all'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, al fine di sviluppare negli studenti competenze digitali avanzate, capacità di pensiero critico, consapevolezza etica e responsabilità nell'impiego delle tecnologie emergenti.

2. La presente legge favorisce la diffusione di percorsi didattici interdisciplinari dedicati all'intelligenza artificiale nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Le attività previste dalla presente legge sono realizzate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e concorrono allo sviluppo delle competenze digitali e di cittadinanza previste dalla normativa vigente.

Art. 2.

(Laboratori di educazione all'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale)

1. Le scuole secondarie di primo e di secondo grado possono istituire, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, i laboratori di educazione all'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale.

2. I laboratori di cui al comma 1 costituiscono ambienti di apprendimento finalizzati alla sperimentazione, all'approfondimento e all'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale.

3. Le attività dei laboratori di cui al comma 1 sono progettate dal collegio dei docenti e inserite nel piano triennale dell'offerta formativa.

4. Per la realizzazione delle attività laboratoriali, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi o convenzioni con le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni pubbliche, le imprese innovative, le fondazioni e le associazioni operanti nel settore delle tecnologie digitali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3.

(Contenuti delle attività laboratoriali)

1. I laboratori istituiti ai sensi dell'articolo 2 promuovono lo sviluppo delle competenze degli studenti attraverso lo svolgimento di attività teoriche, pratiche e laboratoriali aventi ad oggetto l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono riguardare, in particolare:

a) i princìpi fondamentali dell'intelligenza artificiale e del funzionamento dei sistemi algoritmici;

b) l'uso consapevole degli strumenti basati sui sistemi di intelligenza artificiale nei diversi ambiti della vita quotidiana, dello studio e del lavoro;

c) gli elementi di logica computazionale, programmazione e progettazione di semplici algoritmi;

d) l'analisi di casi di studio e delle applicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale nei settori scientifico, sanitario, industriale, culturale e della pubblica amministrazione;

e) gli aspetti etici, giuridici e sociali dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della cybersicurezza, della trasparenza algoritmica e del contrasto della disinformazione;

f) le attività interdisciplinari finalizzate allo sviluppo della creatività, del pen-

siero critico, della capacità di analisi e della risoluzione di problemi.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito adotta le linee guida nazionali per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

(Formazione del personale docente)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove programmi di formazione e di aggiornamento professionale destinati al personale docente impegnato nelle attività previste dalla presente legge.

2. Le iniziative formative sono realizzate anche mediante la collaborazione con le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché con i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore dei sistemi di intelligenza artificiale e dell'innovazione digitale.

3. Le attività di formazione di cui al presente articolo sono finalizzate all'acquisizione di competenze didattiche, metodologiche e tecnologiche idonee a favorire l'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei percorsi educativi.

Art. 5.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito monitora l'attuazione delle disposizioni della presente legge e valuta periodicamente l'efficacia delle attività realizzate a tale fine dalle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini del monitoraggio, le istituzioni scolastiche trasmettono annualmente al Ministero dell'istruzione e del merito una relazione sintetica sulle attività svolte, sui risultati conseguiti e sulle buone pratiche sviluppate.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la diffusione delle esperienze maggiormente innovative, favorendo la costituzione di reti tra le istituzioni sco-

lastiche e la condivisione di materiali didattici e metodologie educative.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA



19PDL0203100